



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
assunta con i poteri del Consiglio comunale**

COPIA

ATTO N. 6 Del 20-09-2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare - determinazioni per alienazione.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **venti** del mese di **settembre** alle ore **11:00** e seguenti, nella sede dell'Ente, il Commissario straordinario dr.ssa PINA MARIA BIELE, nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 2017, acquisito al protocollo comunale al n. 5644 del 7 luglio 2017, con l'assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale dott. Giuseppe Benedetti, ha adottato, con i poteri del Consiglio comunale, la deliberazione in oggetto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri necessari, qui allegati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto e Richiamato il "Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica" - D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100);

Visto e Richiamato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto Sindacale reg. gen. n. 2 del 31/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione allegata al sopra citato decreto sindacale, sui risultati conseguiti, di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014, dal quale risultava che l'Ente deteneva le seguenti partecipazioni societarie dirette:

-UMBRA ACQUE S.p.A. con sede in Perugia, località Ponte San Giovanni, via G. Benucci, n° 162 - partecipazione azionaria del Comune di Cannara pari allo 0,17% - attività di adduzione, captazione, distribuzione acqua potabile servizio idrico integrato;

-CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA S.r.l. con sede in Perugia, località Ponte San Giovanni, via G. Benucci, n° 162 - partecipazione azionaria del Comune di Cannara pari allo 0,52815% - attività di costruzione opere idrauliche;

-S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A. con sede in Marsciano (PG), vocabolo Casanova - partecipazione azionaria del Comune di Cannara pari allo 0,1727% - attività di organizzazione del servizio gestione del ciclo dei rifiuti;

-CENTRALCOM S.p.A. con sede in Perugia, via G.B. Pontani n. 39 - partecipazione del Comune di Cannara pari allo 0,00022% - società per azioni che si occupa del sistema informativo regionale umbro;

-SI(e)NERGIA S.p.A. con sede in Perugia, località Ferro di Cavallo, via F.lli Cairoli, n. 24 - partecipazione azionaria del Comune di Cannara pari allo 0,128% - attività progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, riordino ed esercizio opere di conduzione e trasporto di prodotti energetici;

Quest'ultima società è in stato di liquidazione. L'ente non ha ritenuto opportuno adottare alcun provvedimento, restando in attesa della conclusione della procedura, ultimata la quale verranno a decadere anche le quote di partecipazioni indirettamente detenute dall'ente;

Vista la deliberazione n. 42 del 28/11/2014 con la quale il Consiglio comunale di Cannara aderiva all'aumento di capitale sociale della società S.I.A. S.p.A. sottoscrivendo ulteriori n. 100 azioni del valore nominale di € 5,16 ad azione, per un importo complessivo pari ad € 516,00, con una quota di partecipazione societaria pari allo 0,1727%;

Vista la deliberazione n. 58 del 30/12/2014 con la quale il Consiglio comunale di Cannara accettava la ripartizione della partecipazione S.I.R. Umbria con la quale veniva assegnata la quota di partecipazione in CentralCom S.p.A., (0,05%) ai soci SIR non soci di CentralCom e/o Webred, nella misura corrispondente pari allo 0,00021% del capitale sociale, che in seguito è divenuta una quota di partecipazione diretta in Umbria Digitale S.c. a r.l. per una quota di partecipazione diretta societaria pari allo 0,000047%;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con decreto del Sindaco in data 30/03/2015, prot.n.1901, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione, allegata al sopra citato decreto sindacale adottato ai sensi del citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ✓ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come da relazione tecnica costituita dal piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100), allegato sub A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, composto dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte

dalle società partecipate, che vengono conservate agli atti del fascicolo della presente deliberazione e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al “piano operativo di razionalizzazione”;

Dato atto che la ricognizione predisposta dagli uffici, necessita dell’approvazione e che tale atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall’approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare sono state individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, codice civile, e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, codice civile;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l’atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall’alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell’appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell’affidamento, con il subentrante ai sensi dell’art. 2112 codice civile;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 19 del 19 luglio u.s., con particolare riferimento al modello di rilevazione che, con nota protocollo comunale n. 7123 del 06/09/2017 è stato richiesto alle società partecipate dall’Ente, le cui schede di rilevazione rimesse dalle singole società, vengono conservate agli atti del fascicolo della presente deliberazione, le cui risultanze saranno inviate al MEF attraverso l’apposito applicativo predisposto per lo scopo;

Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, espresso in data 19/09/2017 ed acquisito al protocollo comunale in data 20/09/2017 con il n. 7526;

Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Dirigente/Responsabile del Servizio, Dott. Stefano Minni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cannara alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da relazione tecnica costituita dal piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100), allegato sub A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, composto dall’insieme delle schede di rilevazione predisposte dalle società partecipate, che vengono conservate agli atti del fascicolo

Comune di Cannara - Deliberazione Commissario straordinario n. 6 del 20-09-2017

della presente deliberazione e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al “piano operativo di razionalizzazione”;

2. Di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo, delle schede di rilevazione rimesse dalle singole società partecipate ed acquisite agli atti del fascicolo del presente atto;
3. Di procedere all’alienazione delle partecipazioni come dettagliato nella relazione tecnica costituita dal piano di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie possedute, art. 24 D.Lgs.175/2016, dando atto che gli atti di alienazione conseguenti dovranno essere approvati entro un anno dall’approvazione del presente atto;
4. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
5. Di demandare all’organo esecutivo il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Cannara;
7. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P.;
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario comunale

f.to dott. Giuseppe Benedetti

Il Commissario straordinario

f.to dott.ssa Pina Maria Biele

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare - determinazioni per alienazione.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 20-09-2017

IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 20-09-2017

IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000) a partire dal 20-09-2017 fino al 05-10-2017.

La pubblicazione è stata registrata al n. 534 del Registro dell'Albo Pretorio on line.

Cannara lì, 20-09-2017

Il Segretario Comunale
dott. Benedetti Giuseppe

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000).

Cannara lì, 20-09-2017

Il Segretario Comunale
dott. Benedetti Giuseppe

Il presente atto è copia conforme all'originale.